

Codice A1813C

D.D. 2 agosto 2025, n. 1539

R.D. n. 523/1904 - L.r. 4/2009 e s.m.i. - Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale n. 8 del 20/09/2011 e s.m.i. - Lotto boschivo Torrente Orco.

Richiedente: Comune di San Giusto Canavese, P.IVA: 03841760014 - Istanza n. 2025/15652.

Rilascio Autorizzazione Idraulica A.I. 63/2025



ATTO DD 1539/A1813C/2025

DEL 02/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 - L.r. 4/2009 e s.m.i. - Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale n. 8 del 20/09/2011 e s.m.i. - Lotto boschivo Torrente Orco.

Richiedente: Comune di San Giusto Canavese, P.IVA: 03841760014 - Istanza n. 2025/15652.

Rilascio Autorizzazione Idraulica A.I. 63/2025

VISTI:

- la convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria in modalità asincrona ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Nord in data 29/07/2025, protocollo in ingresso 33776/A1800A, fascicolo A.I.63/2025;
- la contestuale richiesta di autorizzazione idraulica per eseguire un intervento selvicolturale denominato "Lotto boschivo Torrente Orco" su una superficie pari a ettari 3,2021 di proprietà comunale all'interno della fascia A del PAI;
- la documentazione tecnica allegata all'istanza costituita dal Progetto di taglio a firma del dott. For. Paolo Piatti, iscritto all'ordine dei Dottori Agronomi e Forestali al n.457, Studio Associato Ges.Ter, l'istanza di autorizzazione n.2025/15652 ai sensi del Regolamento Forestale di attuazione dell'art.13 della Legge regionale 10 febbraio 2009 n.4, la planimetria piante da rilasciare;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti nel progetto di taglio interessano superfici appartenenti Foglio n.3 e n.7 del comune di San Giusto Canavese in sponda destra del Torrente Orco;
- le superfici interessate dall'intervento di taglio sono inserite nella fascia fluviale A del Piano per l'Assetto Idrogeologico;
- l'intervento proposto sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico ma migliora il libero deflusso delle acque di esondazione, riduce il rischio di fluitazione delle piante diminuendo con il taglio la biomassa presente, che sarebbe causa di ostruzione delle infrastrutture viarie poste in sinistra e destra idrografica del corso d'acqua in oggetto;
- il Torrente Orco nel tratto in questione scorre esclusivamente su superfici di proprietà comunale,

che quindi non sono soggette al rilascio di provvedimenti concessori;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- il D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R, recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004;
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L. 18 maggio 1989 n.183, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e s.m.i.;

determina

di rilasciare l'autorizzazione idraulica A.I. 63/2025 al Comune di San Giusto Canavese, P.IVA 03841760014, con sede in Piazza del Municipio, 1 San Giusto Canavese (TO) per la realizzazione di interventi di taglio della vegetazione, Istanza di autorizzazione forestale n. 2025/15652, per le superfici di pertinenza del Torrente Orco così come individuate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
2. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore.
3. al termine dei lavori le sponde e le aree demaniali interessate dall'intervento dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti esistenti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo;
8. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'area di intervento al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
10. il taglio della vegetazione dovrà interessare unicamente le superfici individuate nell'istanza. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. L'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto prevista art. 96 del R.D. n° 523/1904, attualmente non previste, sia oggetto di specifica istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione;
11. è consentito l'accesso in alveo con mezzi meccanici per l'asportazione del materiale senza la realizzazione di nuovi accessi. Le operazioni di taglio ed asportazione del materiale di risulta dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde;
12. è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisori, all'interno delle aree interessate dalla piena riferita al tempo di ritorno duecentennale del corso d'acqua;
13. è fatto assoluto divieto di:
14. - asportare materiale inerte di qualunque natura dall'alveo;
15. - depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;
16. - rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
17. in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
18. in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili). Dovranno essere rimossi gli alberi che possono essere esposti alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
19. in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere culturale;
20. la sola rimozione delle cataste di legname fluitato e accumulato in alveo in corrispondenza

delle aree indicate nella relazione forestale e nella relativa integrazione è da considerarsi manutenzione idraulica. Per questo motivo la rimozione può essere eseguita anche al di fuori del periodo previsto per il taglio selvicolturale.

Il Comune di San Giusto Canavese, con la tacita accettazione dell'autorizzazione, svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione.

Sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore:

Dott. For. Flavio Bakovic

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo